

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER AFFIDAMENTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E ACQUA (BONUS SOCIALI), ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

Il Comune di ARESE con sede in Arese, via Roma nr. 2

CF/PI 03366130155

a firma di _____, in qualità di Responsabile dell'Area socio educativa e culturale, nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di ARESE, in virtù del Decreto Sindacale n.10 del 30/10/2020,

E

il **Centro di Assistenza Fiscale (di seguito CAF)**

denominato _____

con sede legale in _____ Via _____ n° _____

CF _____ PIVA _____

con sede operativa in _____ Via _____ n° _____

a firma del Legale rappresentante Sig. _____, nato a _____

il _____, che interviene nel presente atto per nome e per conto del CAF;

SPECIFICATO che, in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, il CAF è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n _____, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE;

VISTI

1. la L. n. 448/1998 con cui sono stati istituiti due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati *"Assegno per il nucleo familiare"* e *"Assegno di maternità"*;
2. il D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e sue successive integrazioni e modificazioni, con cui si affida al Comune il compito di: ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, la dichiarazione sostitutiva unica; inviare all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere

all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;

3. il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 relativamente al sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e, ai fini dell'individuazione dei clienti, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
4. il D. L. n. 185/08 e l'Accordo ANCI e Consulta Nazionale CAF in data 04 dicembre 2009 relativamente alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (bonus gas), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica,
5. il DPCM n. 159/2013 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
6. il DM del Lavoro e delle Politiche sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione
7. il DPCM 13.10.2016 e la deliberazione n.897/2017 di ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia reti e Ambienti), con cui è stato istituito e regolamentato il Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico e sociale, con decorrenza dal 1 luglio 2018;

CONSIDERATO che:

1. il Comune relativamente alla gestione amministrativa per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISEE, intende affidare a soggetto terzo, idoneo e autorizzato, il servizio di raccolta di tale documentazione e di trasmissione all'INPS;
2. l'INPS stipula idonee convenzioni con i CAF per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, previa acquisizione di specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

3. il CAF, in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei CAF al n. _____;
4. in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF;
5. il CAF, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società _____, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;

RITENUTO opportuno stipulare apposita convenzione con il CAF sopra citato, per l'espletamento delle attività che lo stesso svolge in forza della convenzione sottoscritta dallo stesso CAF con INPS, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale nr. _____ del _____;

PREMESSO che la Responsabile dell'Area Socio-Educativa e Culturale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara ed attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dall'art. 8 del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 13/02/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento da parte del Comune di Arese al CAF, per il biennio 2021/2022, della gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla richiesta delle prestazioni agevolate per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua (bonus sociali), assegno di maternità e nucleo familiare.
2. L'incarico in oggetto si svolge attraverso le modalità e i tempi descritte nel presente atto.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico da parte del CAF

1. Il CAF, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche/ISEE, si impegna a garantire a favore dei cittadini residenti le seguenti attività:

a) relativamente all'ISEE:

- i. verifica della compilazione e della correttezza formale dei dati dichiarati dai cittadini;

- ii. assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione, nonché spiegazione delle stesse agli interessati;
- iii. trasmissione entro i successivi 10 giorni dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo dell'ISEE, con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica.

I servizi sopra citati dovranno essere svolti da parte del CAF gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune di Arese e dell'utente.

b) relativamente al bonus energia, gas e acqua:

- i. supporto e assistenza ai cittadini che richiedono le prestazioni "bonus sociale" per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio,
- ii. controllo della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisizione della fotocopia del documento d'identità del richiedente, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione,
- iii. trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) dei dati, secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it,
- iv. conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico, in formato cartaceo o elettronico, per 3 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche,
- v. conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico, in formato elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

c) relativamente agli assegni di maternità e nucleo familiare:

- i. accoglienza degli utenti richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare, fornendo tutte le informazioni necessarie;
- ii. compilazione e stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- iii. verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
- iv. trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno che sarà comunicato al CAF;
- v. archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

2. Il CAF deve rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti da parte del Comune opportuni controlli, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Il CAF, per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, si obbliga a:

- i. avvalersi di proprio personale allo scopo adeguatamente formato;
- ii. garantire l'apertura dei propri uffici o, in caso di espresso accordo e autorizzazione con il Comune di Arese, espletare il servizio presso gli uffici comunali per agevolare l'accesso ai cittadini alle prestazioni convenzionate;
- iii. garantire, per l'espletamento delle eventuali necessarie verifiche, l'accesso da parte del Comune ai propri archivi, limitatamente ai dati auto dichiarati e finalizzato all'erogazione delle prestazioni convenzionate.

Art. 3 - Obblighi di informazione ai cittadini

1. Il Comune si obbliga a:

- a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli CAF presenti sul territorio comunale disponibili ad effettuare le prestazioni oggetto della presente convenzione.

2. Il CAF si obbliga a:

- a) esporre in ciascuna sede un avviso nel quale sono elencati tutti i servizi erogati per conto del Comune di Arese, evidenziandone la gratuità;
- b) informare gli interessati, al momento in cui si acquisisce la dichiarazione, che la stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi al Comune di Arese per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione;
- c) comunicare agli utenti che possono essere eseguiti controlli da parte della Amministrazione Comunale diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato;
- d) informare gli utenti che ulteriori controlli possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza e che dichiarazioni false o incomplete possono comportare conseguenze di carattere penale a carico del dichiarante.

Art. 4 - Obblighi di comunicazione e riservatezza

1. Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi alla piattaforma SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
2. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
3. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Art. 5 - Obblighi assicurativi e manleva

1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Di tale polizza viene consegnata una copia al Comune di Arese contestualmente alla firma del presente atto.
2. Per effetto della presente convenzione e per l'intera durata dell'affidamento dell'incarico, il CAF assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il Comune per eventuali danni a terzi.
3. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Arese rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione

Art. 6 – Corrispettivi e oneri

1. Per i servizi espletati ai sensi della presente convenzione il Comune corrisponderà ai CAF un corrispettivo fisso per ognuna delle certificazioni rilasciate, nello specifico:
 - a) Euro 15,00= IVA inclusa, per ogni pratica di assegno di maternità e nucleo familiare,
 - b) Euro 5,00= IVA inclusa, per ogni pratica relativa al bonus energia, gas e acqua.
2. Per eventuali prestazioni sociali non previste nella presente convenzione il corrispettivo sarà fissato in massimo Euro 5,00= IVA esclusa.
3. Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione.
4. Ad ogni CAF convenzionato il Comune comunicherà il provvedimento con il quale è stato assegnato il corrispettivo annuo relativo al rimborso delle spese per le pratiche istruite. In corso di rapporto tale importo sarà suscettibile di aumento o di diminuzione in funzione dell'effettivo numero di pratiche pervenute da parte dei cittadini areisini.

5. La liquidazione dei corrispettivi, per gli importi di cui al comma 1 e 2, avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica in relazione all'erogazione di ciascuna pratica, direttamente o ricorrendo a un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate. Il codice univoco che dovrà essere utilizzato sulle fatture emesse a partire dal 31 marzo 2015 in poi è quello relativo alla competente articolazione organizzativa comunale (oggi Area Socio Educativa e Culturale 77MGCW). La liquidazione della fattura avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

5. Non si provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche, come disciplinata al comma 5, in mancanza di presentazione di una regolare e completa rendicontazione delle attività svolte.

Art. 7 - Verifiche e controlli

1. Il Comune di Arese si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sull'attività svolta dai CAF nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula al 31/12/2022, salvo eventuali successive modifiche normative intercorrenti dal momento della stipula alla sua scadenza.

2. Essa decadrà in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione della convenzione, per qualsiasi motivo o causa, tra il CAF e l'INPS.

3. Non è ammesso tacito rinnovo.

Articolo 9 - Dichiarazione ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 – Codici di Comportamento

1. Il CAF dichiara di aver preso visione del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2020; ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano, il medesimo CAF ha inoltre provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000 (acquisita al protocollo informatico comunale al numero _____), attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni

precedenti, tra l'Appaltatore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili del Committente.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, il CAF si impegna a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.

3. Con la sottoscrizione del presente atto, il CAF si impegna inoltre a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese.

4. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 CC.

Articolo 10 - Obblighi dei dipendenti ed obblighi del CAF

in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, con la sottoscrizione del presente atto il CAF si impegna a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al citato Decreto e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese; l'inosservanza di tale obbligazione determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

2. Pertanto, a titolo esemplificativo, i dipendenti del CAF dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno del CAF che nei rapporti con l'utenza.

3. Il CAF è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di reclutamento del personale.

4. Il CAF è altresì obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 11 - Controversie – Foro competente.

1. Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla interpretazione o allo svolgimento del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Milano.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

1. I dati raccolti dal Comune nella gestione del presente atto saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 1 è il Comune di Arese, i cui contatti sono i seguenti: Telefono: 02 93527.1, Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it.

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: rpd@comune.arese.mi.it.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del comma 1 viene effettuato per finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679.

5. I dati raccolti ai sensi del comma 1:

a) sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;

b) potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;

c) sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

d) possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

6. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.

7. Il CAF potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del

trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

8. Il CAF potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

9. Il CAF ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

10. Il Titolare di cui al comma 2 non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

11. I dati raccolti dal CAF nella gestione del servizio oggetto del presente atto saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

12. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 11 è il CAF, i cui contatti sono i seguenti:

Telefono: _____

indirizzo pec: _____

13. I dati di contatto del CAF per la disciplina di protezione dei dati sono:

ART. 13 - INADEMPIENZE E MODIFICHE

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'attuazione del presente atto verranno contestate per iscritto.

2. Per la rappresentazione di contro deduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause, vi potrà essere un tempo massimo di 15 giorni.

3. Decorso tale termine le parti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto definitivo con la presente convenzione.

4. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione, in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.

ART. 14 - SPESE E ONERI

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.

2. Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a registrazione solo in caso d'uso.

ART.15 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 19 - RICHIAMO DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia del CC e delle altre disposizioni di legge e di regolamenti vigenti ed emanande in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE

Responsabile dell'Area servizi socio educativi e culturali

mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità;

PER IL CAAF

Il Legale Rappresentante

mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità;

Si approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.2 del c.c., le seguenti clausole: Art.

PER IL COMUNE

Responsabile dell'Area servizi socio educativi e culturali

mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità;

PER IL CAAF

Il Legale Rappresentante

mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità;